



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” ed in particolare l’art.21 *quinquies*, come modificato dall’art.25, c.1, lettera b-ter della legge 11 novembre 2014, n.164;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” ed in particolare gli artt. 24 e 29, c. 13;

VISTO il D.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 “*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5*”;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 “*Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari*”;

VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 726/16 dell’8 settembre 2016;

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 787/15 del 06 agosto 2015;

VISTO il D.R. n. 933/15 del 6 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale - concorsi ed esami, n. 81 del 20 ottobre 2015, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM) dell’Università degli Studi della Toscana, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 per settore concorsuale 12/B1, settore scientifico disciplinare IUS/04;

VISTO il D.R. 268/16 del 5 aprile 2016 con il quale è stata disposta l’esclusione del Dott. Giuseppe Carraro Aventi dalla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa in questione, in quanto non in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle selezioni di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, c. 3, lettera b) della Legge n. 240/2010;



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

VISTO il D.R. 358/16 del 22 aprile 2016 con il quale è stata disposta l'esclusione del Dott. Ermanno La Marca dalla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa in questione, in quanto non in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle selezioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, c. 3, lettera b) della Legge n. 240/2010;

CONSIDERATO che il posto messo a concorso è stato ricoperto dalla Dott.ssa Marilena Filippelli, che ha assunto servizio in data 18 maggio 2015;

VISTO il ricorso presentato dal dott. Ermanno La Marca al TAR, volto ad ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Rettorale n. 358/16 del 22.04.2016 di esclusione e di tutti gli atti conseguenti;

TENUTO CONTO che la predetta Dott.ssa Filippelli ha rassegnato le dimissioni a decorrere dal 28 dicembre 2016, in quanto ha preso servizio, come vincitrice di un concorso da ricercatore a tempo determinato, presso l'Università Sapienza di Roma, lasciando vacante il posto sul SSD IUS/04 previsto nel corso di Giurisprudenza;

TENUTO CONTO che la cessazione predetta comporta, in base alla normativa sopra richiamata che regola il *turn over*, la perdita del 50% del valore di punto organico del ricercatore a tempo determinato (0.5 p.o.);

TENUTO CONTO della incertezza manifestatasi anche in giurisprudenza, e in specie nella vigenza del periodo transitorio cui all'art.29, c.13 della legge 240/2010, circa l'ammissibilità alle procedure di coloro che fossero in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, conseguita ai sensi dell'art.16 della predetta legge;

TENUTO CONTO che l'art. 1, c. 338, lett.b) della Legge 11/12/2016, n. 232 ha oggi chiaramente introdotto come requisito, alternativo agli altri già prescritti dalla norma per l'accesso alle selezioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, c. 3, lettera b) della legge, proprio il possesso dell'abilitazione scientifica conseguita ai sensi dell'art.16 della legge 240/2010;

TENUTO CONTO che la predetta legge ha in definitiva chiarito che chi è in possesso di un requisito superiore deve essere ammesso a procedure per le quali è sufficiente il possesso di un requisito inferiore, contribuendo in tal modo a risolvere le divergenze interpretative che si erano



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

manifestate, con riguardo al sistema previgente, nella stessa giurisprudenza amministrativa di merito e cautelare;

TENUTO CONTO che entrambi i candidati esclusi dalla selezione suddetta, per mancanza del requisito di cui all'art.24, c.3, lett.b) della legge, risultano, comunque, in possesso della abilitazione scientifica nazionale conseguita ai sensi dell'art.16 citato;

RITENUTO, pertanto, che detti candidati in base allo *ius superveniens* risulterebbero comunque in possesso del requisito di partecipazione alla selezione citata;

TENUTO CONTO che, a causa delle dimissioni impreviste della Dott.ssa Filippelli, l'Ateneo dovrebbe bandire, a questo punto, una nuova procedura concorsuale per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, c.3, lett.b) della legge 240 al fine di garantire la copertura del settore scientifico disciplinare IUS/04, 'settore di BASE' del tutto scoperto sui corsi di Giurisprudenza;

TENUTO CONTO, inoltre, che il predetto settore risulta indispensabile per il rispetto dei requisiti minimi dei corsi di studio prescritti dal D.M. 12 dicembre 2016, n. 987;

TENUTO CONTO che l'avvio di una nuova procedura implicherebbe l'ulteriore impegno finanziario da parte dell'Ateneo di 0.5 punti organico, di cui solo 0.25 punti organico recuperabili dal posto della predetta ricercatrice dimissionaria, con la conseguente definitiva perdita per l'Università di 0.25 punti organico del contingente assunzionale assegnato dal MIUR;

TENUTO CONTO che le procedure per l'attivazione dell'offerta formativa A.A. 2017/2018 si devono concludere entro il 26 maggio 2017 e che, pertanto, entro tale data deve essere garantita la copertura del Settore scientifico disciplinare sopra richiamato in quanto necessario per attivare il corso suddetto;

TENUTO CONTO che i tempi necessari per l'espletamento di un nuovo concorso per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, c.3, lett.b) della Legge 240 non appaiono ragionevolmente compatibili con il termine fissato per la chiusura per l'offerta formativa e quindi per garantire il rispetto dei requisiti di docenza prescritti dalla norma;

TENUTO CONTO della complessiva valutazione del nuovo interesse pubblico, come sopra esposto, legato anche al mutamento della situazione di fatto venutasi a creare per le dimissioni impreviste della Dott.ssa Filippelli;



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

RITENUTO di poter contemperare nel generale interesse pubblico tutte le esigenze sopra richiamate con quelle legate all'economicità delle procedure amministrative nonché con quelle di opportunità finalizzate a evitare gli eventuali effetti pregiudizievoli legati all'esito del contenzioso in corso, salvaguardando gli interessi di tutti i soggetti coinvolti;

CONSIDERATO che l'udienza di discussione della causa introdotta con il ricorso del dott. La Marca si è tenuta di fronte al TAR Lazio in data 17 gennaio 2017, ma la relativa sentenza non risulta a tutt'oggi essere stata depositata e pubblicata;

VISTA la nota pervenuta in data 5 maggio 2017 dal Dott. Ermanno La Marca con la quale lo stesso dichiara di rinunciare agli effetti della sentenza del TAR, qualora favorevole, ovvero di rinunciare a presentare appello al Consiglio di Stato in caso di soccombenza;

VISTA la nota pervenuta in data 10 maggio 2017 della Dott.ssa Marilena Filippelli con la quale la stessa dichiara di rinunciare agli effetti della sentenza del TAR, qualora favorevole, ovvero di rinunciare a presentare appello al Consiglio di Stato in caso di soccombenza;

RITENUTO che, per le ragioni di opportunità sopra esposte, sussistano i presupposti per poter ricorrere all'istituto della revoca di cui all'art.21 *quinquies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come novellato, come atto di ritiro in autotutela dei decreti di esclusione dei due candidati dottori Carraro Aventi e La Marca e degli altri atti conseguenti;

RITENUTO opportuno, alla luce delle esigenze sopra rappresentate, riprendere le stesse procedure relative alla selezione sopra richiamata per addivenire alla celere copertura del posto di ricercatore a tempo determinato per il SSD IUS/04, piuttosto che bandire *ex novo* un concorso;
TENUTO CONTO che questa procedura consentirebbe di evitare la perdita di 0.25 p.o. derivante dal *Turn over*;

RITENUTO, pertanto, previa revoca dei decreti di esclusione DD.RR. nn. 268/16 del 5 aprile 2016 e 358/16 del 22 aprile 2016 nonché degli atti conseguenti, di poter riammettere alla selezione suddetta i candidati sopra richiamati e di poter riconvocare la Commissione nominata con D.R. n. 61 del 28 gennaio 2016 al fine di valutare i candidati suddetti ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, facendo salvi gli atti già adottati e non inficiati;



DECRETO N. 446/17

Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

TENUTO CONTO che, per le ragioni suesposte, la presente procedura non pregiudica in alcun modo i candidati che hanno partecipato alla selezione in parola;

DECRETA

Art. 1 – Dalla data del presente provvedimento, per le motivazioni di cui in premessa, sono revocati in via di autotutela ai sensi dell'art.21 *quinquies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 i decreti di esclusione DD.RR. nn. 268/16 del 5 aprile 2016 e 358/16 del 22 aprile 2016 relativi ai dottori Giuseppe Carraro Aventi e Ermanno La Marca e per l'effetto, tutti gli atti conseguenti della presente procedura.

Art. 2 – Per quanto disposto all'art. 1 del presente provvedimento sono riammessi alla selezione i dottori Giuseppe Carraro Aventi e Ermanno La Marca ed è riconvocata la Commissione nominata con D.R. n. 61 del 28 gennaio 2016 per la immediata valutazione dei candidati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai fini della tempestiva copertura del SSD IUS/04 nei corsi di Giurisprudenza, entro i termini previsti dalla norma per la chiusura dell'Offerta formativa, facendo salvi gli atti concorsuali già adottati e non inficiati.

Art. 3 - Sono fatti salvi in capo alla Dott.ssa Marilena Filippelli tutti i diritti quesiti in base al contratto stipulato in data 18 maggio 2016 fino alla data delle dimissioni della predetta ricercatrice.

Viterbo, 10-05-2017

VIL RETTORE
Prof. Alessandro Ruggieri



